

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PINTO, MEZZAPESA, BOGGIO, CONDORELLI,
SALERNO e AZZARÀ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1989

Istituzione del tribunale di Gela

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che ci onoriamo di presentare intende soddisfare l'esigenza dell'istituzione del tribunale di Gela.

Esso si caratterizza per la fondamentale considerazione degli elementi socio-economici, demologici e criminologici del territorio interessato che sono l'unico presupposto che ne giustifichi la stessa istituzione.

È essenziale considerare la configurazione del bacino di Gela secondo i criteri che accomunano le parti che lo compongono, chiuse dal trapezio che parte da Licata e si conclude a Vittoria, come base, completandosi con Butera e Niscemi, nell'altezza.

È un bacino che dal punto di vista agrario ed industriale presenta caratteristiche di evidente

e comprovata omogeneità per quanto attiene agli scambi commerciali e al volume dei rapporti di lavoro dipendente legato anche al polo industriale dell'«Enichem».

La individuazione del circondario del tribunale di Gela nell'indicato bacino si giustifica non solo per le ragioni di omogeneità socio-economica già evidenziate, ma, soprattutto, perchè dallo studio e dall'esperienza circa il grave fenomeno della criminalità mafiosa della zona, comprovati da atti giudiziari e rapporti di polizia, emerge con chiarezza il diretto e stretto collegamento del fenomeno criminale tra Gela, Licata, Niscemi e Vittoria.

Ciò impone che il fenomeno stesso venga finalmente affrontato in un unico contesto di attività giudiziaria evitando così le contraddi-

zioni e la mancanza di coordinamento finora registrate a causa delle diverse competenze territoriali.

Per un completo esame del presente disegno di legge si consideri che:

la popolazione di Gela consta di 80.000 abitanti circa;

la distanza dal capoluogo è di circa 85 km di cui 70 km di superstrada;

Niscemi (abitanti 28.000) dista da Gela circa 20 km;

Licata (abitanti 42.000) dista da Gela 20 km;

Vittoria (abitanti 55.000) dista da Gela circa 25 km;

il numero dei procedimenti penali di competenza del tribunale di Caltanissetta promananti da Gela per gli anni 1985, 1986 e 1987 (esclusi per il 1987 i reati finanziari di cui alla legge n. 516 del 1982) è stato mediamente di settanta circa, mentre quello dei procedimenti di competenza della Corte di assise è in media di cinque all'anno;

l'esiguità di tale carico viene superata dalla progettata integrazione del territorio con l'accorpamento delle zone di cui sopra e cioè Niscemi, Licata e Vittoria, che insistono, rispettivamente, la prima sul territorio della provincia di Caltanissetta (ma che ricade nella

circoscrizione del tribunale di Caltagirone), la seconda nella provincia e circoscrizione di Agrigento, la terza in quella di Ragusa.

La competenza del tribunale di Caltanissetta va contestualmente estesa ai territori di Canicattì e Ravanusa non tanto per ragioni meramente compensative ma, soprattutto, perchè tali territori sono non solo limitrofi, contigui a Caltanissetta, ma si intersecano sino al punto di creare ricorrenti problemi di competenza territoriale.

Le rispettive economie sono omogenee e complementari, in ciò favorite dal rapido sistema viario che consente interscambi nell'arco di pochi minuti.

Di contro va sottolineato che attualmente Canicattì e Ravanusa ricadono nel distretto della Corte di appello di Palermo da cui distano circa 170 km e che per raggiungere tale centro gli abitanti devono necessariamente attraversare la città di Caltanissetta che dista appena 25 km e che è sede di Corte di appello.

In senso favorevole si sono espressi il comune di Canicattì e la classe forense di entrambi i centri.

Le modificazioni territoriali secondo i superiori criteri appaiono in armonia con la prevedibile riforma di tutte le circoscrizioni giudiziarie.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Sono istituiti nel distretto della Corte di appello di Caltanissetta il tribunale di Gela e la pretura circondariale di Gela.

2. Il tribunale di Gela ha giurisdizione sul territorio dei comuni facenti parte del circondario della pretura di Gela.

3. Fanno parte della pretura circondariale di Gela le sezioni distaccate di Niscemi, Licata e Vittoria.

4. Il circondario della pretura di Gela comprende il territorio dei comuni di Gela, Butera, Niscemi, Licata e Vittoria.

Art. 2.

1. Vengono aggregati alla circoscrizione del tribunale di Caltanissetta i territori dei comuni di Canicattì e Ravanusa.

Art. 3.

1. La pretura circondariale di Caltanissetta comprende anche le sezioni distaccate di Canicattì e Ravanusa.

Art. 4.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, gli organici del tribunale e della pretura circondariale di Gela sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario, nonchè a stabilire la data d'inizio del suo funzionamento.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle

tabelle A, B e C allegate alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

Art. 5.

1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale di Caltanissetta, Caltagirone, Agrigento e Ragusa riguardanti il territorio del nuovo circondario, già in corso alla data d'inizio del funzionamento del tribunale di Gela, restano attribuiti alla cognizione del giudice naturale secondo le precedenti competenze.

Art. 6.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie anche per la costituzione delle procure circondariali, nonché ai fini di reclutamenti straordinari».